

CONDIZIONI GENERALI
Della PALI België B.V., con sede a Oud-Turnhout (B)
(registrata al n. RPR Turnhout 0408.128.488)

Articolo 1. Applicabilità delle condizioni generali

1. Queste condizioni generali si applicano a tutte le offerte della PALI België B.V. con sede legale a Oud-Turnhout (B) (di seguito: "PALI België"), nonché all'adozione, al contenuto e al rispetto di tutti gli accordi siglati tra la PALI België e la contraente (di seguito denominata: "la controparte") nell'ambito delle attività di cui sotto. La PALI België opera nel settore della vendita (all'ingrosso) di bestiame vivo (in particolare, vitelli, capre, e suini), della commercializzazione (acquisto e vendita) dei sottoprodotti da macello e della custodia del bestiame su base contrattuale (in particolare vitelli, agnelli di montone) nell'accezione più ampia del termine, di seguito denominate anche "attività".
2. La controparte, che ha già stipulato accordi con la PALI België, si ritiene essere tacitamente d'accordo nell'applicare le presenti condizioni agli accordi precedenti stipulati con la PALI België.
3. Nelle presenti condizioni per "controparte" si intende: ogni persona (giuridica) che abbia concluso un accordo con la PALI België in relazione alle attività, o che intenda concluderlo e, oltre a esse, i rispettivi agenti o rappresentanti autorizzati, i successori nei diritti o gli eredi.
4. Le condizioni generali proprie dalla controparte rimangono efficaci nella misura in cui non siano in contrasto con le presenti condizioni generali. In caso di conflitto tra i diversi insiemi di condizioni, prevarranno sempre quelle della PALI België, anche se diversamente pattuito in merito. Le condizioni generali (di acquisto) della controparte sono applicabili solo se è espressamente previsto per scritto che esse siano effettivamente applicabili all'accordo tra le parti in deroga alle presenti condizioni generali.
5. Se un giudice ha stabilito che una o più disposizioni di tali condizioni è/sono eccessivamente onerosa/e, la/e disposizione/i in questione dovrà/dovranno essere interpretata/e alla luce delle restanti disposizioni delle condizioni generali e in modo che la disposizione o le disposizioni stesse possa/possano, in ogni caso, essere applicata/e dalla PALI België nei confronti della controparte. La circostanza che il giudice abbia sancito che una o più disposizioni del presente accordo sia/siano eccessivamente onerosa/e lascia inalterata l'efficacia delle restanti disposizioni.
6. Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito web della PALI België.

Articolo 2. Offerta e accettazione

1. Tutte le offerte della PALI België in relazione alle attività, in qualsiasi forma, non sono vincolanti e possono essere da quest'ultima revocate, ritirate, o da essa modificate entro sette (7) giorni lavorativi dalla notifica dell'avvenuta accettazione dell'offerta, salvo diversa pattuizione espressa.
2. Un'offerta della PALI België è valida per i 15 giorni successivi dalla data in cui è stata firmata, salvo il caso in cui nell'offerta stessa non sia stato indicato un diverso termine oppure la durata di validità sia stata prorogata dalla PALI België per scritto.
3. Nel caso in cui la PALI België abbia fatto un'offerta, l'accordo si conclude con l'accettazione della controparte dell'offerta della PALI België oppure tramite la materiale esecuzione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI België nell'interesse della controparte. Solamente l'offerta della PALI België o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione delle attività (accordo tacito) si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
4. Se la PALI België non ha fatto alcuna offerta, l'accordo tra le parti si conclude solamente tramite accettazione per scritto o l'attuazione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI België nell'interesse della controparte. Solamente l'accettazione per scritto delle attività (accordo) rese dalla PALI België o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione dell'accordo si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
5. Eventuali errori presenti nell'offerta non sono vincolanti per la PALI België.
6. L'invio di offerte e/o di (altra) documentazione effettuato dalla controparte non obbliga la PALI België ad accettare l'accordo, salvo conferma esplicita e scritta da parte di PALI België.
7. Le modifiche e/o le aggiunte a un accordo già concluso tra le parti sono valide solo dopo che tali modifiche siano state espressamente accettate dalla PALI België e dalla controparte per scritto.

Articolo 3. L'accordo (attuazione)

1. La PALI België svolge le attività al meglio delle proprie capacità e garantisce che le stesse siano conformi ai requisiti veterinari e legali nonché ai requisiti di sicurezza, igiene e benessere degli animali. La PALI België è un soggetto certificato/è in possesso del certificato di qualità per il trasporto e il commercio di bestiame.

2. La PALI België ha il diritto, se lo ritiene opportuno o necessario per la corretta attuazione delle attività e, se necessario, previa consultazione della controparte, di servirsi di soggetti terzi per l'attuazione delle attività.
3. Le attività sono svolte di concerto tra la PALI België e la controparte; tuttavia, il modo in cui esse sono effettivamente svolte e il modo di attuazione dell'accordo sono determinati esclusivamente dalla PALI België, salvo che ciò, in ogni caso, non sia in conflitto con il principio di ragionevolezza ed equità, oppure sia stato pattuito altrimenti.
4. In caso di vizi nelle attività, la PALI België ha il diritto di ripristinarle entro un termine ragionevole senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia il diritto di interrompere l'esecuzione delle attività e/o di annullare l'accordo o di (terminarlo) risolverlo, fermo restando in ogni caso l'applicazione dei criteri di ragionevolezza e correttezza.
5. La PALI België si impegna affinché il bestiame e/o le altre cose da consegnare alla controparte ricevano l'approvazione, se necessaria, della competente autorità governativa olandese o straniera, e che la consegna del bestiame e/o delle altre cose sia accompagnata dai documenti richiesti in base alla legislazione nazionale (o internazionale) vigente.
6. La controparte è obbligata, salvo espressa disposizione contraria pattuita per scritto, a fornire, a beneficio della PALI België, a proprie spese e a proprio rischio, al più tardi al momento della consegna del bestiame e/o di altre cose, aree di parcheggio e di scarico adeguate per i mezzi di trasporto con i quali è trasportato il bestiame e/o le altre cose; personale sufficiente e, oltre a ciò, mezzi ausiliari adeguati e sicuri che potrebbero servire per scaricare il bestiame e/o altre cose; nonché un ambiente sicuro, (se necessario) ben illuminato, e igienizzato affinché la consegna del bestiame e/o delle altre cose avvenga in qualsiasi circostanza come, per esempio, in situazioni di condizioni atmosferiche avverse.
7. Se la controparte desidera che la PALI België consegni bestiame e/o cose supplementari nell'ambito delle attività, è tenuta a comunicarlo per scritto alla PALI België, che ha sempre il diritto di rifiutare di effettuare tali forniture supplementari. La PALI België proverà a effettuare tali consegne supplementari a condizione che la richiesta sia ragionevole, che abbia la possibilità, a propria discrezione, di effettuare tali consegne supplementari, e che la controparte si sia impegnata verso quest'ultima a farsi carico dei relativi costi aggiuntivi per scritto.
8. La PALI België ha il diritto, in presenza di particolari circostanze quali malattia e carenza di bestiame, di svolgere le attività in fasi e in un momento successivo rispetto a quanto pattuito nella misura in cui l'accordo tra le parti lo consenta e sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed equità.
9. La PALI België beneficia dei servizi di una società per l'assicurazione dei crediti. Se quest'ultima stabilisce requisiti specifici per quanto concerne le attività che devono essere svolte dalla PALI België a beneficio di una o più controparti, tali requisiti saranno imposti dalla PALI België alla controparte, salvo ciò violi i principi di ragionevolezza ed equità.
10. Tutti i costi derivanti da circostanze che la PALI België non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione dell'accordo sono a carico della controparte.
11. Per quanto concerne l'attuazione delle attività, la controparte garantisce la correttezza, la completezza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti da essa o per suo conto alla PALI België.

Articolo 4. Consegna e trasporto

1. La consegna (e il trasporto) del bestiame o delle altre cose dalla PALI België alla controparte sarà effettuata dalla PALI België o per conto della stessa; la maggior parte delle volte sarà effettuata dalla PALI Logistics B.V., società controllata della PALI België.
2. La consegna del bestiame o delle altre cose all'interno dei Paesi Bassi avviene presso la controparte, a meno che le parti non abbiano espressamente pattuito altrimenti per scritto. Il bestiame e/o le altre cose si ritengono consegnati se sono arrivati nei locali della controparte; i costi e i rischi in relazione al bestiame e/o alle altre cose, a partire da quel momento, sono a carico della controparte. Se la controparte preleva il bestiame direttamente dai locali della PALI België, includendo espressamente anche le società (agricole) che operano per conto di quest'ultima, il relativo rischio passa nel momento in cui il bestiame lascia i locali delle suddette società agricole.
3. Nel caso di consegne internazionali di bestiame e/o di altre cose, si applicano gli Incoterm 2020.
4. La PALI België può, ai sensi di quanto previsto nel primo e nel secondo paragrafo del presente articolo, continuare a considerare l'indirizzo indicato dalla controparte come tale fino a quando quest'ultima non abbia comunicato per scritto un nuovo indirizzo. La controparte è obbligata a ricevere la consegna del bestiame e/o di altre cose a tale indirizzo e all'ora indicata dalla PALI België.
5. La controparte si farà carico delle formalità doganali e di ogni altra incombenza (autorizzazioni) che si renda necessaria nel Paese di consegna.

Articolo 5. Termini di consegna

1. I termini di consegna comunicati dalla PALI België alla controparte sono stati stabiliti al meglio delle conoscenze e sulla base delle informazioni note alla PALI België al momento della conclusione dell'accordo e saranno rispettati dalla PALI België più possibile. La PALI België non incorre nell'inadempimento per il mero superamento di un termine da essa proposto e la controparte da ciò non può derivare il diritto di porre fine alle attività in modo completo o parziale, o di risolvere completamente o parzialmente il relativo accordo.
2. Nel caso in cui la controparte non fornisca tempestivamente, o non fornisca in modo corretto o sufficiente informazioni, oppure non rispetti i suoi obblighi nei confronti della PALI België nell'ambito dell'esecuzione delle attività, ciò potrà influire sulla data, sull'inizio e/o sulla durata (dell'attuazione) delle attività, e i relativi costi e rischi saranno a carico della controparte. Gli oneri aggiuntivi che ne dovessero derivare dovranno essere corrisposti dalla controparte a beneficio della PALI België. La controparte è tenuta a informare la PALI België di tutti gli eventi e le circostanze che possano essere rilevanti per la corretta attuazione delle attività. Ciò vale anche per gli eventi e le circostanze che siano diventati noti solamente dopo la conclusione dell'accordo.

Articolo 6. Prezzo e aumento del prezzo

1. I prezzi per le attività praticati dalla PALI België sono sempre al netto dell'IVA e di ogni altra imposta applicata dal governo e di altri importi dovuti a terze parti, salvo diversa indicazione fornita per scritto. Se l'importo delle aliquote IVA è modificato dalle autorità competenti, si applicano tali nuove aliquote modificate.
2. La controparte è tenuta a fornire il proprio numero di partita IVA alla PALI België.
3. Se nel periodo compreso tra la data del preventivo, quella dell'offerta e quella dell'esecuzione delle attività, i costi subiscono un aumento, a mero titolo esemplificativo, a seguito di provvedimenti governativi, dazi all'importazione, ecc. oppure, nel caso di pagamento rateale, i costi subiscano cambiamenti durante il periodo di rateazione, la PALI België ha il diritto di aumentare in modo corrispondente il prezzo da fatturare alla controparte.
4. Se la PALI België commette evidenti errori di calcolo nella determinazione del prezzo e/o dell'aumento di prezzo, gli stessi potranno essere corretti dalla PALI België in qualsiasi momento.
5. Tutti i prezzi praticati dalla PALI België sono denominati in euro, salvo che non sia stabilito diversamente per scritto.

Articolo 7. Pagamento

1. La controparte dovrà pagare la fattura/le fatture alla PALI België inviategli da quest'ultima in relazione alle attività svolte a beneficio della controparte entro il termine di pagamento e sul conto bancario indicati sulla fattura, senza sconti e/o compensazioni, salvo diversa pattuizione per scritto tra le parti.
2. Se la fattura non è pagata per intero dalla controparte alla scadenza del termine di pagamento, quest'ultima è inadempiente e dovrà corrispondere, a partire da tale momento, il saggio legale di interesse sull'importo non pagato, maggiorandolo di 2 punti percentuali. Dopo che la PALI België ha validamente dichiarato inadempiente la controparte, in caso di mancato pagamento, la controparte dovrà in tal caso rimborsare alla PALI België anche l'importo delle spese extragiudiziali e legali stabilito in ragione del 15% dell'importo principale.
3. La PALI België ha il diritto di imputare i pagamenti effettuati dalla controparte prioritariamente a valere sugli interessi dovuti e sugli eventuali crediti pregressi derivanti da inadempimenti della controparte stessa nell'esecuzione delle attività di cui all'accordo (obblighi).
4. Le registrazioni contabili della PALI België costituiscono, salvo prova contraria, un'evidenza valida di quanto dalla controparte alla PALI België.

Articolo 8. Cancellazione e modifica

1. La PALI België si riserva il diritto di apportare minime modifiche alle attività (così come descritte nel preventivo) senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia per questo motivo il diritto di cancellare le attività stesse o di (far) risolvere il relativo accordo. Ciò avviene, per esempio, qualora la consegna non sia temporaneamente possibile per motivi di tipo veterinario e/o non sia possibile (temporaneamente) osservare specifiche norme di sicurezza e/o ambientali e/o altre regole giuridiche.
2. La controparte ha esclusivamente il diritto di cancellare le attività e/o di risolvere il relativo accordo laddove ciò sia stabilito per scritto oppure qualora la controparte derivi tale diritto dall'applicazione delle norme vigenti. Se la controparte cancella (in modo legalmente valido) le attività o risolve il relativo accordo, la controparte è contestualmente tenuta a terminare di esercitare i diritti derivanti dall'accordo stesso e a rimborsare la PALI België per i costi da essa sostenuti in relazione all'offerta, alla conclusione dell'accordo e all'attuazione delle attività in esso previste.
3. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica attività aggiuntive da parte di PALI België, queste ultime saranno sempre fatturate alla controparte in conformità con le tariffe applicabili in tale momento. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica invece minori attività, ciò può determinare una riduzione del prezzo stabilito,

benché la PALI België si riservi il diritto di fatturare alla controparte i costi già sostenuti, nonché il suo mancato profitto.

4. La controparte accetta che, qualora le parti abbiano concordato l'ampliamento o la modifica delle attività, il tempo di completamento delle stesse possa esserne condizionato. La PALI België informerà di quanto sopra la controparte nel più breve termine possibile.
5. Se la controparte richiede alla PALI België l'applicazione di modifiche e/o aggiunte alle attività, la PALI België ne terrà conto se ciò rientra nelle proprie possibilità. La PALI België non potrà mai essere obbligata ad assecondare tali richieste. La PALI België effettuerà tali attività, qualora ciò sia possibile. Una modifica dovrà essere comunicata dalla controparte alla PALI België per scritto.
6. Se la controparte, dopo la conclusione di un accordo, intende annullare le attività da esso previste, il 10% del prezzo complessivamente pattuito (IVA esclusa) sarà fatturato a titolo di costi di cancellazione, fatto salvo il diritto della PALI België di chiedere alla controparte il maggior danno, lucro cessante incluso.

Articolo 9. Risoluzione

1. Fatto salvo quanto stabilito negli altri articoli di queste condizioni, la controparte è considerata giuridicamente inadempiente se non adempie, non adempie in modo adeguato o con tempestività gli obblighi che scaturiscono dall'esecuzione delle attività (e dal relativo accordo), nonché in caso di fallimento, (richiesta di) sospensione dei pagamenti, liquidazione della sua impresa o, nel caso in cui un'attività della controparte sia o sia stata pignorata interamente o in parte, e tale pignoramento non sia cancellato in tempi brevi. La controparte è tenuta ad informare immediatamente la PALI België del verificarsi degli eventi di cui al presente articolo. La PALI België ha il diritto, in tal caso, a sua completa discrezione e senza necessità di far dichiarare lo stato di inadempimento e senza bisogno di un provvedimento del giudice, di sospendere l'esecuzione delle attività o di risolvere completamente o parzialmente il presente accordo senza dover risarcire alcun danno, fatto salvo l'ulteriore diritto a chiedere i danni per l'inadempimento imputabile alla controparte, la sospensione dei pagamenti o la risoluzione dell'accordo. In questi casi, qualsiasi pretesa che la PALI België vanti nei confronti della controparte diviene e immediatamente e istantaneamente esigibile.
2. Quanto stabilito nel paragrafo precedente con riferimento al diritto della PALI België di risolvere l'accordo non è applicabile se l'inadempimento, data la sua specifica natura o la sua scarsa rilevanza, non giustifichi la risoluzione e le relative conseguenze.
3. La PALI België non dovrà mai alcun risarcimento danni alla controparte per la cessazione delle proprie attività derivanti dall'accordo (obblighi) o per la loro sospensione a seguito del verificarsi degli eventi previsti nel paragrafo precedente, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni che ne dovessero scaturire.
4. Se l'accordo è stato risolto, le prestazioni già ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'accordo e i relativi obblighi di pagamento in capo alla controparte non decadono, salvo che la PALI België non sia inadempiente in relazione a tali prestazioni. Per quanto concerne le prestazioni effettuate o gli importi fatturati prima o a seguito della risoluzione dell'accordo da parte della PALI België, la controparte è tenuta a corrisponderli immediatamente all'avvenuta risoluzione dell'accordo.

Articolo 10. Riserva di proprietà

1. Il bestiame e le altre cose consegnate dalla PALI België restano di sua proprietà fino a quando la controparte non ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dagli accordi (di acquisto) con essa conclusi, ivi compresi anche:
 - l'esecuzione di prestazioni a compensazione delle attività (consegna di bestiame e/o altre cose), compreso il pagamento integrale del prezzo pattuito;
 - l'esecuzione delle prestazioni a compensazione che riguardano i servizi che sono stati o potrebbe essere stato necessario eseguire da parte della PALI België in virtù degli accordi di acquisto;
 - qualsiasi richiesta a fronte del mancato rispetto di tali accordi da parte della controparte.
2. Il bestiame e/o le altre cose consegnate dalla PALI België che, ai sensi del paragrafo precedente, sono oggetto di riserva di proprietà potranno essere rivenduti solamente nell'ambito delle normali operazioni commerciali. In caso di fallimento o di (domanda di) sospensione dei pagamenti presentata dalla controparte, la rivendita non è consentita nemmeno nell'ambito delle normali operazioni commerciali.
3. Se la controparte non adempie i propri obblighi o se vi è il legittimo pericolo che non lo faccia, allora la PALI België avrà il diritto di (far) recuperare dalla controparte o dai soggetti terzi che tengono per conto della controparte il bestiame e/o le altre cose consegnate, nonché le carni derivanti dalla macellazione dei bovini oggetto di riserva di proprietà di cui al titolo menzionato nel paragrafo precedente. A questi fini, la controparte presta in anticipo la propria autorizzazione e si obbliga a fornire la propria cooperazione, pena il pagamento di una multa pari al 15% dell'importo dovuto alla PALI België in relazione all'accordo, fatto salvo il diritto di quest'ultima di rivendicare dalla controparte l'integrale risarcimento del danno.

4. La controparte deve conservare il bestiame e/o le altre cose consegnate oggetto di riserva di proprietà, nonché il bestiame contrassegnato come di proprietà della PALI België, per esempio, non rimuovendo i marchi apposti sul bestiame e/o i certificati, l'imballaggio, o le altre diciture relative alla carne e/o alle altre cose, e deve conservarle in modo opportuno e diligente, separandoli chiaramente da altri beni.
5. Qualora soggetti terzi desiderino stabilire o far valere qualsiasi diritto sul bestiame e/o sulle altre cose consegnate oggetto di riserva di proprietà o laddove si verifichi o ci sia la minaccia che si verifichi qualsiasi altro evento che possa danneggiare il bestiame consegnato e/o le altre cose, la controparte è tenuta a informarne la PALI België nel termine ragionevolmente più breve possibile.
6. Se un soggetto terzo effettua il pagamento dell'importo dovuto dalla controparte alla PALI België, quest'ultima mantiene la riserva di proprietà fino a quando il pagamento non diventa irrevocabile.
7. Fintanto che la proprietà del bestiame e/o delle altre cose consegnate non è passata alla controparte, non è consentito impegnare il bestiame e/o le cose consegnate, né gravarli altrimenti, né cederli in uso ad altri soggetti.
8. La controparte è tenuta ad assicurare il bestiame e/o le altre cose per tutta la durata della riserva di proprietà contro tutte le calamità, ivi compresi il furto e le malattie, e a consentire la consultazione dei relativi documenti da parte della PALI België a prima richiesta.

Articolo 11. Riserva di proprietà in Germania

(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 10 di queste condizioni generali, per quanto riguarda il bestiame e/o le altre cose consegnate dalla PALI België alle controparti stabilite in Germania, si applica quanto segue: (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom PALI België an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)
2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die PALI België aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen.
3. Das Eigentum vom Paridaans en Liebergts streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für PALI België her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm kleine Ansprüche gegen PALI België.
4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des PALI België mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwirbt PALI België zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
 - a. Das Miteigentumsanteil des PALI België entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des PALI België zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
 - b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil des PALI België um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht PALI België an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser anderen Lieferanten bestimmt. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des PALI België mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am PALI België ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des PALI België für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.
 - c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit PALI België ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des PALI België stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des PALI België selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist PALI België berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn PALI België dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des PALI België um mehr als 10%, so wird PALI België auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.
5. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.

Articolo 12. Accettazione tardiva

1. Se la controparte non accetta il bestiame e/o le altre cose entro la scadenza del termine di consegna pattuito e/o se la controparte rifiuta di accettare il bestiame e/o le altre cose, la PALI België ha il diritto di consegnare (a soggetti terzi) il bestiame e/o le altre cose per custodirli a spese della controparte o per conservarli in altro modo nell'interesse della controparte. La PALI België notificherà per scritto alla controparte l'avvenuta messa in custodia.
2. Tutti gli oneri sostenuti e da sostenere da parte della PALI België in relazione alla custodia del bestiame e/o delle altre cose sono a carico della controparte.
3. Quanto sopra lascia impregiudicato l'obbligo della controparte di pagare il prezzo integrale di acquisto alla PALI België.

Articolo 13. Reclami e condizioni per presentare i reclami

1. Anche in considerazione della natura delle attività, vale a dire la consegna di bestiame (vivo) e/o altre cose, ivi comprese le carni e i sottoprodotti da macello (prodotti deperibili), la controparte è tenuta a (far) verificare il bestiame e le altre cose consegnate dalla PALI België immediatamente dopo l'avvenuta consegna o comunque non appena possibile, purché non oltre le 24 ore successive e, se necessario, (far) verificare il bestiame e/o le altre cose, anche per accertare che esse corrispondano ai termini dell'accordo. La controparte dovrà quindi verificare che il bestiame non presentino a prima vista malattie e che siano in buone condizioni di salute e/o corrispondano alle giuste quantità e, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, siano conformi ai requisiti di qualità e rispondenti a quanto pattuito tra le parti.
2. Qualora la PALI België decida di (far) svolgere una propria indagine in relazione a vizi contestati dalla controparte per le attività svolte dalla PALI België, la controparte è tenuta a prestare la propria piena collaborazione per lo svolgimento della stessa.
3. Se un reclamo relativo a un vizio, a parere della PALI België, è legittimo, quest'ultima, a propria discrezione, potrà recuperare il bestiame e/o le altre cose senza che la controparte debba corrispondere alla PALI België alcuna somma, oppure consegnare nuovamente alla controparte lo stesso tipo di bestiame e/o altre cose. La PALI België non è obbligata a risarcire i danni in tali frangenti. La controparte non ha il diritto di respingere la proposta della PALI België di consegnare lo stesso tipo di bestiame e/o le altre cose, salvo ciò possa essere ragionevolmente richiesto dalla controparte.
4. I reclami relativi a presunti vizi devono essere sempre presentati per scritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data riportata in fattura, precisando quali siano le criticità.
5. I reclami relativi all'importo della fattura dovranno essere presentati alla PALI België entro quattordici (14) giorni dalla data riportata in fattura tramite posta raccomandata, precisando le ragioni del reclamo stesso.
6. Se la controparte non rispetta quanto previsto nel presente articolo, decade dalla possibilità di fare qualsiasi rivendicazione nei confronti della PALI België in materia.

Articolo 14. Responsabilità

1. La responsabilità della PALI België è sempre limitata, se la stessa è coperta dalla relativa assicurazione, all'importo del rimborso erogato dall'assicuratore. Se l'assicuratore, in ogni caso, non procede al rimborso o il danno dimostrabile non è coperto, la responsabilità della PALI België è comunque limitata all'importo netto delle fatture delle attività (accertate) nella misura in cui la controparte abbia effettivamente subito il danno, purché l'ammontare di cui sopra sia stato effettivamente versato.
2. La PALI België non è mai tenuta a risarcire i danni indiretti, ivi compresi quelli secondari, i danni reputazionali e quelli dovuti alla perdita di tempo, alla perdita di dati e/o alla perdita di vantaggi di natura finanziaria.
3. La responsabilità in capo alla PALI België può sorgere esclusivamente dopo che la controparte abbia opportunamente dichiarato per scritto l'inadempimento subito dopo la fine dell'esecuzione delle attività o immediatamente dopo l'identificazione del vizio delle stesse, purché abbia concesso alla PALI België un termine congruo per rimuoverlo.
4. La controparte manleva la PALI België dalle richieste che dovessero pervenire da soggetti terzi per danni derivanti o conseguenti all'attuazione delle attività a fronte dei quali la PALI België non possa invocare l'applicazione delle presenti condizioni generali. La controparte è vincolata a tale manleva solamente nella misura in cui la PALI België possa escludere o limitare la propria responsabilità anche nei confronti della controparte.
5. Le limitazioni di responsabilità incluse nelle presenti condizioni generali non si applicano se il danno è imputabile a dolo o colpa grave della PALI België o dei suoi sottoposti aventi funzioni manageriali.

Articolo 15. Forza maggiore

1. Se la PALI België, per cause di forza maggiore, non è temporaneamente in grado di eseguire le sue attività come pattuito, è autorizzata a sospendere l'applicazione dell'accordo in tutto o in parte per tutto il tempo in cui sussistono

le cause di forza maggiore. Se a causa della forza maggiore la PALI België non è in grado di svolgere in modo permanente le attività, essa ha il diritto di terminare con effetto immediato, in tutto o in parte, tali attività comunicandolo per scritto e di annullare e/o risolvere il relativo accordo.

2. Per cause di forza maggiore si intendono, tra le altre cose, la carenza di produttori e/o fornitori della PALI België e/o di soggetti terzi ai quali essa abbia demandato lo svolgimento delle attività e/o di soggetti ausiliari; la stagnazione della produzione e della consegna da parte di produttori e/o fornitori di cui la PALI België abbia bisogno per poter dare attuazione alla attività; le malattie degli animali e/o la minaccia che le stesse si verifichino in grado di far sì che il trasporto del bestiame e/o delle altre cose non sia più consentito dalle autorità o da altri soggetti; alterazioni del traffico (per esempio, blocchi stradali); mancanza di materie prime; malfunzionamenti nel processo produttivo; ritardi nelle spedizioni e nei trasporti; interruzioni del lavoro e/o scioperi; eccessivo assenteismo per malattia dei dipendenti e/o di altro personale ausiliario; adozione di misure governative diverse da quelle menzionate in precedenza; stato di guerra, pandemia, incendio e condizioni atmosferiche estreme.
3. Se la PALI België, al manifestarsi delle cause di forza maggiore, abbia già adempiuto parzialmente o possa adempiere solamente in modo parziale i propri obblighi, essa ha il diritto di fatturare separatamente le cose già consegnate e/o la parte di esse consegnabile, e la controparte è obbligata a pagare la relativa fattura come se si trattasse di un accordo separato.

Articolo 16. Informazioni confidenziali e clausola di non assunzione

1. La controparte garantisce che soggetti terzi non possano, tramite le loro azioni e/o le loro omissioni e/o le azioni e/o omissioni dei loro dipendenti e/o di altro personale ausiliario, avere conoscenza delle informazioni confidenziali fornite dalla PALI België, o da essa ottenute, e derivanti dall'esecuzione dell'accordo. Si ritengono confidenziali tutte quelle informazioni in ogni caso designate come tali dalla PALI België.
2. La controparte non potrà, per il periodo di validità dell'accordo e per un anno dalla fine dello stesso, senza il consenso della PALI België, assumere dipendenti e/o altro personale ausiliario presso quest'ultima impiegato, e dovrà astenersi da qualsiasi coinvolgimento nelle attività economiche poste in essere dai dipendenti e/o altro personale ausiliario della PALI België che siano state impiegati nell'attuazione dell'accordo.
3. In caso di violazione di quanto stabilito nei paragrafi precedenti del presente articolo, la controparte è legalmente inadempiente e dovrà quindi corrispondere alla PALI België un importo a titolo di penale immediatamente esigibile e pari a € 50.000 (cinquantamila euro) per ogni violazione e di € 2.500 (duemilacinquecento euro) per ogni giorno in cui la violazione è continuata, senza pregiudizio del diritto della PALI België di rivendicare il pieno risarcimento del danno dalla controparte.

Articolo 17. Composizione delle controversie e legge applicabile

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la PALI België e la controparte, anche in deroga alle norme giuridiche in materia di competenza giurisdizionale, sarà trattata dal foro competente del distretto di Oost Brabant. La PALI België è, tuttavia, autorizzata a sottoporre la controversia al giudice competente in base alla legge o ai Trattati Internazionali applicabili.
2. Le offerte e gli accordi con la PALI België sono disciplinati esclusivamente dalle norme di diritto olandese nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'articolo 11, paragrafo 5. La Convenzione delle Nazioni Unite in materia di acquisti internazionali di beni mobili dell'11 aprile 1980 non si applica alle offerte e agli accordi della PALI België.

Articolo 18. Traduzioni

Se la PALI België utilizza una versione in lingua non olandese delle presenti condizioni generali e si riscontrano differenze tra la versione in lingua olandese e quella non in olandese, sarà la prima a prevalere e a essere l'unica vincolante tra le parti.